

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 423

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5
novembre 1992

21/04/2024 - 04:16

Indice

1. DDL S. 423 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 423	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023	16
1.3.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa)	21
1.3.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/06/2023	22

1. DDL S. 423 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 423

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 423

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESTOR**, **DREOSTO**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Onorevoli Senatori. - La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo. A seguito del raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1° marzo 1998. Attualmente la Carta è in vigore per 25 Stati membri del Consiglio d'Europa, che l'hanno ratificata. Sono 8 gli Stati membri, firmatari della Carta, che non hanno ancora proceduto a ratificarla e, tra questi, l'Italia, che ha sottoscritto il testo il 27 giugno 2000, dopo l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ».

La tutela delle minoranze nazionali e linguistiche è contemplata in numerose dichiarazioni internazionali a partire dal dopoguerra: ricordiamo ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, (articoli 2, 7 e 26), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati allora membri del Consiglio d'Europa - e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, (articoli 6 e 14), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966 (articolo 27), e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che ha fissato i principi fondamentali relativi alla tutela dei gruppi minoritari e delle loro aspirazioni a ricevere una uguaglianza di trattamento nei confronti della maggioranza della popolazione, affermando che « in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo ».

Gli atti internazionali adottati a partire dagli anni Novanta focalizzano l'attenzione sul diritto ben definito delle popolazioni di minoranza e parlanti lingue di minoranza ad apprendere la lingua madre e ad usarla in ambito pubblico, sostenuta dalle relative e necessarie facilitazioni.

Nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata dalle Nazioni Unite il 18 dicembre del 1992 (articoli 1, 2 e 4) viene affermato il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare la loro lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza, e si dispone anche l'obbligo per gli Stati di adottare, quando possibile, appropriate misure perché le persone appartenenti alle minoranze abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella loro madrelingua.

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302, entrata in vigore in Italia il 1° marzo 1998, sancisce non solo la non discriminazione delle minoranze, ma anche la necessità di garantire l'effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro Paese, in ambito economico, sociale, politico e culturale.

Da ultimo si richiama anche la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, e ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, che ribadisce nel preambolo « che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale » e riafferma « il ruolo fondamentale svolto dall'educazione nell'ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali ».

Per quanto riguarda la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, l'Italia l'ha firmata nel 2000, dopo l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 che adotta i principi di questo atto internazionale a difesa delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano. La Carta propone precise linee guida su come le lingue regionali o minoritarie dovrebbero essere protette e promosse nella vita di ogni giorno. Gli Stati membri sono invitati a impiegare la lingua di minoranza nei settori dell'educazione, dei servizi stampa, radiofonici e televisivi, anche nell'ambito dei nuovi media, nonché nell'ambito della pubblica amministrazione. Questo documento contribuisce all'integrazione linguistica e culturale avendo come presupposto l'unità dei popoli, non la loro divisione, ed è uno strumento di fondamentale importanza per integrare popoli con *background* linguistici e culturali diversi, ma ricchi di storia e di valore.

La Carta è divisa in 5 parti: nella prima parte si prevede la definizione delle finalità dell'atto; nella seconda parte sono enunciate le disposizioni da applicare a tutte le lingue riconosciute e tradizionalmente presenti sul territorio nazionale; la terza parte, invece, presenta le misure specifiche da adottare per ogni lingua riconosciuta dallo Stato. Fra di esse si un minimo di 35 disposizioni fino a un massimo di 68. La parte quarta definisce il monitoraggio delle azioni svolte, mentre la quinta riguarda le procedure di sottoscrizione e ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: « Carta ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente legge.

Art. 4.

(Competenza per l'attuazione della Carta)

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con i Ministeri interessati.

Art. 5.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 6.

(Monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione contenente i risultati del monitoraggio è trasmessa alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi, in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(Articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

b (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro;

b (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro;

c (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino;

d (iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro;

e (ii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro;

e (iii): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;

f (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a (iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c (ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c (iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il mocheno e il cimbro;

a (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese e il ladino;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il francese e il ladino;

b: lingue delle popolazioni slovene.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del trentino e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

71^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 30 maggio, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta del 25 maggio, sono stati approvati gli articoli 1, 4 e 5, nonché gli emendamenti 2.1 e 3.100.

Sui predetti emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata di ieri, un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, pone quindi in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.1.

La Commissione approva.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.100.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Cataldi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce in merito alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

Si è convenuto di proseguire, nella giornata di domani, a partire dalle ore 12, le audizioni sui disegni di legge n. [615](#) e abbinati sull'autonomia differenziata; le successive audizioni si terranno poi nella giornata di martedì 6 giugno, per esaurirsi in tale data.

È stato confermato che, nella giornata di martedì 6 giugno, a partire dalle ore 12, si terranno, in sede di Ufficio di Presidenza, alcune audizioni informali per acquisire elementi informativi connessi all'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (A.S. [622](#)).

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate al seguito dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno, oltre che all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge n. [615](#) e abbinati sull'autonomia differenziata. Al riguardo, è stata prospettata la possibilità, da parte dei Gruppi, di comunicare, entro il prossimo martedì 6 giugno, i nominativi dei senatori, anche facenti parte di altre Commissioni, che desiderassero intervenire in discussione generale.

Altresì, su richiesta della senatrice Pirovano, saranno inseriti all'ordine del giorno i disegni di legge n. [370](#) (*Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*) e n. [346](#) (*Istituzione della Giornata delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*).

Si prenderanno poi contatti con la Presidenza della 3a Commissione per valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [423](#) (*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*) e di eventuali disegni di legge connessi.

Infine, resta confermato per le ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. [57](#) e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il **PRESIDENTE** avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 31 maggio, e per le ore 8,45 di domani, giovedì 1° giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) rileva una contraddizione tra l'esigenza di rafforzamento e intensificazione delle attività e delle misure indicate nel preambolo del provvedimento e l'adozione di un decreto-legge, che non consente un intervento organico e complessivo. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) sottolinea preliminarmente l'eterogeneità del provvedimento, che peraltro prevede il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tanto criticati dall'attuale maggioranza durante la pandemia, per l'individuazione delle zone dove realizzare gli *hotspot* e i Centri di permanenza per il rimpatrio, evitando così non solo il coinvolgimento del Parlamento, ma anche le interlocuzioni con i territori interessati.

A suo avviso, inoltre, l'istituzione delle ZES non sembra essere risolutiva per affrontare le fragilità economiche e sociali del Mezzogiorno.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice **MUSOLINO** (*Az-IV-RE*) critica la strategia centralista del Governo, che avoca a sé anche la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati al Mezzogiorno - tra l'altro in contraddizione con il progetto di autonomia differenziata - pur a fronte di una cattiva gestione da parte delle Regioni Sicilia e Calabria, in particolare, che hanno finito per perdere tali risorse.

Ricorda che le ZES sono state istituite tre anni fa e che finora sono rimaste inattive; addirittura, era prevista una ripermimetrazione per la Sicilia orientale, che non è mai stata attuata. Esprime quindi perplessità per l'impiego di fondi pubblici con misure temporanee, che richiamano investimenti imprenditoriali solo per un determinato periodo di tempo e non garantiscono uno sviluppo economico duraturo.

Anche con riferimento a Lampedusa, pur ritenendo indispensabile fornire aiuti per far fronte

all'eccezionale flusso migratorio, esprime perplessità per gli interventi estemporanei adottati tramite la decretazione d'urgenza, che non consentono di risolvere i problemi alla radice. Sarebbe preferibile modificare la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) con un provvedimento organico e stabilendo principi condivisi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non rileva contraddizioni con il progetto di autonomia differenziata, che peraltro sarà attuato sulla base di una intesa tra le singole Regioni e il Governo. Si tratta, infatti, di provvedimenti distinti e privi di connessione.

Valuta invece molto favorevolmente l'iniziativa assunta dal ministro Fitto a favore del Mezzogiorno, sulla base della positiva esperienza del Molise, dove la ZES ha consentito un investimento di 70 milioni di euro da parte di una multinazionale nel distretto di Termoli, con la creazione di un centinaio di posti di lavoro e la realizzazione, tra l'altro, dell'unica *gigafactory* italiana per la produzione di batterie automobilistiche. La ZES, infatti, consente di accelerare le procedure per il rilascio di licenze edilizie e amministrative, nonché l'applicazione di incentivi fiscali ed è quindi molto apprezzata dagli operatori economici locali, oltre a rappresentare un forte elemento attrattivo per gli investitori esteri. La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con il senatore Della Porta sulla utilità della ZES per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Nel replicare alla senatrice Musolino, sottolinea che dal 7 settembre è ormai prevista una unica ZES per il Mezzogiorno, per cui non sarà più necessaria la ripermimetrazione dell'area della Sicilia orientale. Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la estrema eterogeneità del provvedimento, aggravata dal ricorso all'espressione "per esigenze indifferibili", che sembra giustificare l'inserimento di qualunque misura il Governo ritenga necessaria.

A tale riguardo, sollecita una riflessione, magari in altra sede, per valutare il rischio di una radicale trasformazione dello strumento del decreto-legge. Infatti, da una parte, vi è una sorta di acquiescenza alla sempre più frequente mancanza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità ed urgenza della decretazione; dall'altra, è invalsa la prassi di consentire al Parlamento di inserire in sede emendativa ulteriori disposizioni altrettanto prive del carattere della straordinaria necessità ed urgenza. Tutto ciò determina una sorta di scambio perverso tra Governo e Parlamento che snatura sempre di più il carattere del decreto-legge, quale previsto dalla Costituzione, oltre a nuocere all'interesse generale. Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 novembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Sulla portata normativa degli emendamenti identici 5.0.1 e 6.14, che riaprono i termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie da parte delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, differendo il termine al 31 dicembre 2023, intervengono il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), che rileva l'esigenza di studiare una possibile normativa transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che la Commissione non possa proseguire la discussione del disegno di legge n. [733](#), tra l'altro sottoscritto da tutti i Gruppi, sulla interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, in merito alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda che l'Avvocatura generale dello Stato continua a manifestare, a suo avviso, un atteggiamento pregiudizialmente negativo, attraverso la proposizione di eccezioni di incompetenza territoriale o la contestazione dei diritti soggettivi dei ricorrenti e dei fatti accaduti. A suo avviso, non resta altra soluzione che portare la questione fuori dalle aule parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esame in sede redigente non può proseguire in assenza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non è in grado di pronunciarsi senza i necessari elementi istruttori da parte del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione dello schema di decreto ministeriale sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (Atto del Governo n. 92), in quanto la tardiva adozione del provvedimento sta causando difficoltà alle associazioni interessate.

In secondo luogo, chiede che si riprenda quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, sulla ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'Atto del Governo n. 92, assegnato ieri alla Commissione, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, invece, è necessario attendere la conclusione della sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 927

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:

- l'articolo 7, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
- l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
- l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
- l'articolo 10, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
- l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;
- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPcm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza, rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
 - l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
 - l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
 - l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
 - l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo;

- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;
- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.2. 1[^] (Affari Costituzionali) e 3[^] (Affari esteri e difesa)

1.3.2.2.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

1ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(12) Julia UNTERBERGER e DURNWALDER. - *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(230) Tatjana ROJC e ALFIERI. - *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(423) Elena TESTOR e altri. - *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(Esame congiunto e rinvio)

Il Vice Presidente [PARRINI](#) introduce gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice per la 3ª Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, tutti d'iniziativa parlamentare, finalizzati alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, testo convenzionale redatto in seno al Consiglio d'Europa, aperto alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000.

Ricorda innanzitutto che la Carta, in vigore dal 1º marzo 1998 - ovvero al raggiungimento della quinta ratifica - è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie ed a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Il documento, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine. Il testo propone una serie di misure di salvaguardia delle lingue, di cui gli Stati si impegnano ad adottarne almeno 35.

Più in dettaglio, la Carta, all'articolo 1, precisa che con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si debba intendere le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati e che per "territorio" si intenda l'area in cui una certa lingua è espressione di un numero di persone "tale da giustificare" l'adozione delle misure di promozione previste dalla Carta. Il testo, sempre all'articolo 1, garantisce altresì anche una tutela delle "lingue non

territoriali", ovvero di quelle non ricollegabili ad un'area geografica particolare, ma comunque usate dai cittadini di uno Stato.

Dopo aver definito i propri obiettivi e principi, all'articolo 7, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di garantire una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento (articolo 8), nella giustizia (articolo 9), nell'attività della pubblica amministrazione (articolo 10), nel campo dei media (articolo 11) e più in generale nelle attività culturali (articolo 12).

Viene quindi previsto un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni (Parte IV, articoli da 15 a 17) e stabilito che all'atto della ratifica un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure (articoli 2 e 3).

Ricorda che il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie è da inquadrare, come ribadito dal Preambolo stesso alla Carta, nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 nonché dalla convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti e libertà fondamentali del 1950.

Peraltro, in materia di tutela delle minoranze nazionali, l'Italia ha già provveduto a ratificare e rendere esecutiva (con la legge n. 302 del 1997), la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, documento che, sottoscritto nel 1995 sempre nel quadro del Consiglio d'Europa, riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie e alla libertà per tali minoranze di farne uso. L'Italia, in ogni caso, pur non avendo ancora proceduto alla ratifica della Carta, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, e ciò in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

La legge n. 482 del 1999, in particolare, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che, nel territorio italiano, hanno come lingua il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo. Inoltre la legge n. 302 del 1997 ha attuato la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie ed alla libertà per tali minoranze di farne uso.

È da sottolineare altresì come la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie vada nella direzione auspicata dal Consiglio d'Europa e dalle istituzioni della Commissione europea che lottano contro ogni forma di razzismo, oltre che nell'ottica di una piena armonizzazione della nostra normativa con gli strumenti di diritto internazionale.

Riferisce quindi che la maggior parte dei Paesi ha provveduto alla ratifica in tempi non brevissimi, salvo la Croazia, la Slovenia, la Norvegia e la Svezia; fra i Paesi firmatari e che non hanno ancora provveduto alla ratifica si annoverano l'Azerbaijan (dal 2001), la Macedonia del Nord (dal 1996), la Francia (dal 1999), Malta (dal 1992), la Moldavia (dal 2002), la Russia (dal 2001); fra i Paesi che hanno già provveduto a ratificare la Carta e nei quali l'italiano è considerata lingua minoritaria protetta si annoverano la Bosnia-Erzegovina, la Slovenia, la Croazia, la Svizzera e la Romania.

Ricorda che, dopo gli infruttuosi tentativi di approvazione di specifici disegni di legge di ratifica esperiti nella XV e nella XVI legislatura, anche nel corso della XVII legislatura vennero presentati in Senato sei disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, gli Atti Senato n. 51 (Zeller e altri), n. 560 (Palermo e altri), n. 784 (Stucchi), n. 1433 (Pegorer e altri), n. 1674 (Uras e altri) e n. 2393 (Nunziante Consiglio). L'esame dei provvedimenti in sede referente da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali e affari esteri, avviato nel febbraio 2015 e portato avanti dopo un breve ciclo di audizioni di associazioni ed esperti di settore, si concluse nell'agosto del 2017 con l'adozione di un testo base (l'A.S. 560) e con l'approvazione di alcune proposte emendative, alcune delle quali a firma dei relatori. Il testo adottato, che riproponeva in larga misura l'impianto complessivo di un disegno di legge governativo della precedente legislatura, prevedeva la tutela delle lingue indicate nella legge n. 482 del 1991, a cui venivano aggiunte, "per quanto applicabili", le lingue delle minoranze rom e sinti. Il successivo iter di esame nell'Assemblea del Senato, tuttavia, non poté concludersi a causa della fine della legislatura.

Da ultimo, si ricorda come anche nella XVIII legislatura siano stati presentati in Senato quattro disegni

di legge di iniziativa parlamentare recanti la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, gli Atti Senato n. 10 (Steger e altri), n. 711 (Testor e altri), n. 842 (Marilotti e altri) e n. 979 (Rojc e altri). L'esame congiunto dei provvedimenti in sede referente da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali ed esteri, avviato nell'ottobre 2020, si concluse nel luglio 2022 con la costituzione di un apposito Comitato ristretto. Il seguito dell'esame, tuttavia, non poté essere svolto a causa della fine anticipata della legislatura.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 1ª Commissione, illustra in modo dettagliato i disegni di legge di ratifica all'esame, anche attraverso un confronto dei rispettivi contenuti.

L'Atto Senato n. 12, d'iniziativa della senatrice Unterberger e del senatore Durnwalder, che riproduce i contenuti dell'Atto Senato n. 10 della scorsa legislatura e dell'Atto Senato n. 51 della XVII legislatura, si compone di 6 articoli e di un Allegato, che specifica le modalità di applicazione delle disposizioni della Carta. Il testo ripropone l'impianto complessivo del disegno di legge governativo della XVI legislatura, differenziandosene, peraltro, per l'inclusione di un articolo aggiuntivo (l'articolo 5) teso a introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli. Ulteriori due modifiche riguardano l'Allegato A: la prima è volta a estendere alle popolazioni germaniche dell'Alto-Adige, slovene e a quelle parlanti il francese e il ladino, quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a(i), della Carta riguardo ai *mass media*, ovvero ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; la seconda è finalizzata a introdurre la dicitura bilingue "Alto Adige/Südtirol", conformemente al dettato costituzionale.

L'Atto Senato n. 230, d'iniziativa dei senatori Rojc e Alfieri, composto di 7 articoli e di un Allegato, riproduce il testo del disegno di legge n. 979 della XVIII legislatura.

L'Atto Senato n. 423, a prima firma della senatrice Testor, composto di 8 articoli e di un Allegato, ripropone nella sostanza il testo del disegno di legge n. 711 esaminato nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite affari costituzionali e affari esteri, congiuntamente ai citati disegni di legge n. 10 e n. 979. Rispetto al disegno di legge n. 711, la proposta in esame non prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella Carta alle lingue delle popolazioni sinti, rom e camminanti.

Ci si sofferma, in particolare, sulle principali differenze tra i tre disegni di legge in esame.

Con riferimento all'elenco delle lingue protette: i disegni di legge nn. 12 e 423 richiamano, direttamente, le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 (popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo); il disegno di legge n. 230, oltre alle lingue previste dalla legge n. 482 del 1999, aggiunge le lingue delle minoranze rom e sinti; il disegno di legge n. 423 tende ad assicurare alcune forme di tutela anche alle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro.

Riguardo alle misure di protezione di ciascuna lingua, le differenze tra i vari testi sono evidenziate nell'allegato A, che costituisce il cuore della ratifica e che indica quali misure di garanzia sono previste per ciascuna lingua, ovvero quali paragrafi della Carta l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua. Per esigenza di sintesi, si sofferma solo su alcuni profili.

L'insegnamento prescolastico (articolo 8, paragrafo 1, punto a, della Carta) è accordato da tutti i disegni di legge in esame a tutte le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo e, con riferimento all'Atto Senato n. 230, anche alle popolazioni rom e sinti.

L'insegnamento primario e secondario, nonché quello tecnico e professionale (punti b, c e d), è accordato dagli Atti Senato nn. 12, 423 e 230 in modo pieno alle popolazioni slovene e tedesche, alle popolazioni parlanti il ladino e in parte notevole a quelle francesi.

In forme attenuate l'insegnamento primario e secondario, nonché quello tecnico e professionale è garantito dal disegno di legge n. 423 anche alle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro.

In materia di giustizia penale (articolo 9, paragrafo 1, punto a, della Carta), tutti e tre i disegni di legge richiamati prevedono che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura nelle lingue

delle popolazioni tedesche, e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche e slovene.

In materia di giustizia civile (articolo 9, paragrafo 1, punto b, della Carta), tutti e tre i disegni di legge prevedono l'applicabilità delle misure previste dalla Carta nelle lingue di un ampio novero di popolazioni, tra le quali il disegno di legge n. 230 include anche le popolazioni rom e sinti.

Relativamente all'uso della lingua da parte delle autorità amministrative e nell'ambito dei servizi pubblici (articolo 10, paragrafo 1, punto c, della Carta), tutti e tre i disegni di legge dispongono la possibilità per le autorità amministrative di redigere documenti nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; a queste popolazioni il disegno di legge n. 230 aggiunge rom e sinti.

In relazione ai mezzi radiotelevisivi (articolo 11, paragrafo 1, punto a, della Carta), tutti i disegni di legge richiamati stabiliscono l'obbligo di garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Relativamente alle attività e alle infrastrutture culturali (articolo 12, paragrafo 1, della Carta), i disegni di legge in esame stabiliscono l'impegno a promuovere le iniziative e l'accesso alle opere prodotte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, nonché delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Anche in questo caso il disegno di legge n. 230 include rom e sinti.

Il richiamo alle medesime lingue ricorre in tutti e tre i provvedimenti anche per quanto concerne l'obbligo di opporsi alle pratiche che, nell'ambito delle attività economiche e sociali, tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali (articolo 13, paragrafo 1, punto c, della Carta).

Con riguardo agli scambi transfrontalieri (articolo 14, punto a, della Carta), tutti e tre i testi stabiliscono l'obbligo di applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che vincolano le parti con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente, con riferimento alle lingue delle popolazioni slovene e croate (per l'Atto Senato n. 230 anche di quelle rom e sinti).

Con riferimento alla programmazione televisiva, tutti i disegni di legge in esame dettano misure specifiche in materia; l'Atto Senato n. 230 include, in collaborazione con le università, anche la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

Gli Atti Senato nn. 423 e 230 introducono (rispettivamente agli articoli 6 e 5) norme e strumenti per il monitoraggio della Carta, affidando tale competenza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Atto Senato n. 423 attribuisce inoltre alla Presidenza del Consiglio, e più precisamente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con le Regioni, con le Province autonome di Trento e di Bolzano e con i Ministeri interessati, la competenza per l'attuazione della Carta. Il disegno di legge n. 230 prevede altresì l'istituzione della Conferenza nazionale sulle minoranze, quale sede di partecipazione e di confronto tra i soggetti e gli organismi interessati dalla trattazione delle questioni inerenti alla tutela delle minoranze.

Tutti i disegni di legge in esame recano norme di salvaguardia, prevedendo che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta in materia di statuti attuali di protezione, siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Nessuno dei provvedimenti in esame reca indicazioni relative alla copertura finanziaria.

Conclude, invitando a valutare l'opportunità di acquisire la documentazione depositata nel corso del ciclo di audizioni svolto, nella XVII legislatura, presso le Commissioni riunite 1ª e 3ª.

Il Vice Presidente [PARRINI](#), dopo aver ringraziato le relatrici per l'ampia disamina svolta, aggiorna l'esame dei provvedimenti ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.